

Sentenza n. 414/2015 pubbl. il 12/03/2015

RG n. 3422/2011

Repert. n. 896/2015 del 18/03/2015

N. R.G. 3422/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3422/2011

tra

A [redacted] C [redacted]

ATTORE

e

C [redacted] C [redacted] C [redacted] L [redacted] Q [redacted]

CONVENUTO

A [redacted] S.P.A.

TERZO CHIAMATO

Oggi 12 marzo 2015 ad ore 12.15 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per A [redacted] C [redacted] l'avv. [redacted]

Per C [redacted] C [redacted] C [redacted] L [redacted] Q [redacted] l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Per A [redacted] S.P.A. l'avv. [redacted] in sostituzione degli avv.ti [redacted] e [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano come da note conclusive già depositate.

L'avv. [redacted] deposita nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

pagina 1 di 9

CURETT





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi,

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3422/2011 promossa da:

A [redacted] C [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted],
elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO NELL'EMILIA presso il
difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

C [redacted] "C [redacted] C [redacted] L [redacted] Q [redacted]" IN PERSONA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO R [redacted] M [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO EMILIA presso il
difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

A [redacted] S.P.A. rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO presso il difensore avv. [redacted]

TERZO CHIAMATO

all'udienza del 12.3.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, C [redacted] A [redacted] conveniva in giudizio,
innanzi all'intestato Tribunale, il C [redacted] "C [redacted] C [redacted] L [redacted] Q [redacted]", con sede in Reggio
Emilia, [redacted] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.

GIORNI

sofferti in conseguenza dell'incidente occorsogli in data 25.11.2010 all'interno dei locali del predetto centro commerciale.

In particolare, l'attore esponeva che, alla data e nei locali sopra indicati, alle ore 13.30 circa, mentre stava uscendo "dalla porta scorrevole al civico n. 42", la predetta porta lo aveva investito sul lato destro del corpo, provocandogli le lesioni meglio descritte nella allegata documentazione medica rilasciata dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Arcispedale S.Maria Nuova.

Deduceva l'attore che verosimilmente il sistema di azionamento delle due ante scorrevoli non aveva funzionato correttamente, come risultava essere già avvenuto in passato in occasione di "analoghi incidenti".

Costituitosi in giudizio, il convenuto C. [REDACTED] "C. [REDACTED] C. [REDACTED] L. Q. [REDACTED]", contestava la fondatezza della domanda *ex adverso* formulata, chiedendone l'integrale reiezione.

Il convenuto, inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'attore, chiedeva disporsi il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di consentirgli la chiamata in causa, a manleva, della propria compagnia assicuratrice, A. [REDACTED] SPA.

Si costituiva in giudizio la compagnia A. [REDACTED] s.p.a., la quale, associandosi alle difese svolte dal convenuto, chiedeva il rigetto delle domande *ex adverso* formulate.

In subordine, "nell'ipotesi in cui venisse provato il verificarsi di analoghi infortuni in un periodo antecedente l'evento per cui è causa", eccepiva l'inoperatività della invocata garanzia, sul rilievo che dalla stessa erano esclusi i danni cagionati dall'assicurato con dolo o colpa grave.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti, disponendo, successivamente, c.t.u. medico-legale. Infine, all'udienza del 12.3.2015, il G.I., in funzione di Giudice Unico, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, decideva la causa a norma dell'art. 218 *sexies* c.p.c.

Ritiene questo Giudice che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda proposta dall'attore sia meritevole di accoglimento.

Occorre, preliminarmente, procedere ad una esatta qualificazione giuridica della domanda così come formulata in citazione.

L'attore, infatti, ha espressamente allegato di aver riportato le lesioni meglio descritte nel referto medico rilasciatogli in data 25.11.2010 dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia (doc. 1 att.) a seguito e per effetto dello scontro con l'anta scorrevole della porta di ingresso/uscita del centro commerciale convenuto, porta che lo aveva investito sul lato destro del corpo.



In tal modo, il C. [redacted] ha fatto esplicito riferimento, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, all'azione causale svolta direttamente dalla "res" sopra indicata.

Nel caso di specie, appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che l'attore abbia inteso invocare la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. (responsabilità per cosa in custodia).

Com'è noto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (v. ad es. Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cod. civ., l'attore ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Orbene, fatte queste premesse, occorre, in primo luogo, rilevare come, nella fattispecie in esame, la sussistenza in capo al C. [redacted] convenuto della qualità soggettiva di custode delle porte scorrevoli in questione sia assolutamente pacifica, in quanto sostanzialmente ammessa dallo stesso convenuto, che, già in comparsa di risposta, nonché nel corso dell'espletata istruttoria, ha esplicitamente allegato di occuparsi costantemente della manutenzione dell'impianto di ingresso ad apertura automatica facente parte integrante del C. [redacted] C. [redacted], riconoscendosi, così, custode dello stesso, nella sua accezione di titolare del potere di controllare le modalità d'uso e di conservazione della *res*.



Ciò posto, all'attore spettava, secondo i principi generali enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, di dimostrare l'esistenza del rapporto causale tra l'allegato evento lesivo ed il bene soggetto alla predetta "custodia".

Sulla scorta delle risultanze processuali complessivamente acquisite, ritiene questo Giudice che l'*onus probandi* gravante sul C. [redacted] sia stato sufficientemente assolto.

Sul punto infatti il teste [redacted], che si trovava a circa 10 metri di distanza dall'attore mentre questi usciva dal centro commerciale, ha dichiarato di aver sentito il rumore sordo di un tonfo e di aver visto il "C. [redacted] che barcollava ed il vetro della porta era chiuso".

Il teste ha aggiunto di aver immediatamente soccorso l'attore che si trovava "a terra con due o tre borsine della spesa a fianco", "aveva una botta sul naso" e accusava dolore al braccio.

I testi [redacted] e [redacted] hanno poi riferito che, immediatamente dopo, il C. [redacted] ancora sanguinante, si recò presso la vicina Farmacia dove venne medicato e che, nell'occasione, egli indicò come causa dell'infortunio occorsogli un malfunzionamento delle porte scorrevoli.

Le predette deposizioni, per il loro specifico contenuto, nonché per la loro concordanza e reciproca compatibilità logica e cronologica, costituiscono una pluralità di elementi di valutazione, che, nel loro complesso, offrono piena prova delle allegazioni svolte dall'attore.

A quanto sopra esposto va pure aggiunto che il C.T.U., all'esito delle espletate indagini peritali, ha riscontrato non soltanto la sussistenza, ma anche la compatibilità eziologica delle lesioni patite dall'attore con i fatti così come allegati in causa, trattandosi di "lesioni di natura traumatica e violenta e di discreta entità in quanto causate dall'impatto del volto, del gomito destro e del ginocchio destro contro una porta a vetri con successiva caduta a terra".

Ne consegue che, sulla scorta delle considerazioni che precedono ed alla luce dei principi generali come sopra enunciati *in subiecta materia* dalla Suprema Corte, deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sull'attore.

Di contro, non può ritenersi parimenti soddisfatto l'*onus probandi* gravante sul consorzio convenuto, quale custode del bene che ha causato il sinistro in esame.

Infatti, come si è già avuto modo di evidenziare, la presunzione di responsabilità posta dal citato art. 2051 cod. civ. a carico del custode può essere superata da quest'ultimo esclusivamente attraverso la prova del c.d. fortuito che, *lato sensu*, può essere costituito da un fatto esterno alla sua sfera soggettiva e, quindi, anche di un terzo o dello stesso danneggiato.

Ebbene, nel caso di specie il convenuto, quale fatto fortuito, ha allegato esclusivamente il comportamento dello stesso danneggiato, che avrebbe "fatto un uso improprio della cosa, cercando di



oltrepassare la porta scorrevole, nonostante si fosse anticipatamente avvertito che lo stesso era soltanto parzialmente aperta".

Senonché tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata, non avendo il convenuto C [REDACTED] neppure offerto la prova delle circostanze allegate.

In ogni caso, la condotta tenuta dall'attore, il quale è semplicemente uscito dai locali del centro commerciale attraversando l'impianto di ingresso/uscita ad apertura automatica allo scopo deputato, non può neppure in astratto costituire quell'uso abnorme e del tutto atipico, anomalo ed improprio del bene che consente di ritenere interrotto il nesso di causalità.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, va affermata la responsabilità del C [REDACTED] convenuto in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento e, per l'effetto, lo stesso va condannato al risarcimento dei danni sofferti dall'attore.

Venendo quindi alla liquidazione dei danni effettivamente patiti dall'attore, per quel che concerne il danno biologico, quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e riconducibile, di conseguenza, nella sua concezione pluridimensionale, a tutte le funzioni naturali afferenti al soggetto danneggiato ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica e relazionale (v. ad es. Cass. Civ. n. 24451/05), esso va liquidato sulla scorta delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che, all'esito delle espletate indagini, ha accertato la sussistenza delle lamentate lesioni personali lamentate (*"trauma facciale con frattura delle ossa proprie del naso e piccola ferita al dorso del naso; trauma contusivo gomito destro con minimo distacco del tendine (...); trauma contusivo ginocchio destro"*) e del nesso di causalità tra queste ed il sinistro oggetto del presente giudizio, stimando nella misura del 4% l'entità dei postumi invalidanti permanenti residuati in capo all'attore.

Trattandosi di lesione non derivante da sinistro stradale, il relativo pregiudizio non patrimoniale va quantificato sulla base dei parametri dettati dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2014 e recepite da questo Tribunale.

In base ai suddetti criteri tabellari, il danno da invalidità permanente nella misura del 4% in un soggetto di anni 69 ad epoca del fatto va liquidato, alla attualità, nella somma di € 4.579,00.

Per quanto concerne il danno da inabilità temporanea, applicando i suddetti parametri tabellari che prevedono la liquidazione di un importo compreso in una forbice tra € 96,00 e 145,00, deve essere riconosciuta all'attore, a titolo di ITP al 75% la somma di € 360,00 (gg. 4 x € 120,00 per 75%), a titolo di ITP al 50% la somma di € 1.200,00 (gg. 20 x € 120,00 per 50%) e a titolo di ITP al 25% la somma di € 900,00 (gg. 30 x € 120,00 per 25%), per un totale di € 2.460,00.

Il danno non patrimoniale ammonta dunque alla complessiva somma, all'attualità, di € 7.039,00.



Tenuto conto che l'attore non ha fornito elementi idonei a comprovare una peculiare sofferenza morale o speciali circostanze soggettive relative all'aspetto dinamico relazionale, ritiene questo Giudice che il predetto danno non patrimoniale non sia suscettibile di ulteriore personalizzazione.

Trattandosi di somme liquidate all'attualità e quindi già rivalutate, all'attore va riconosciuto soltanto sui predetti importi, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno da perdita del bene o da ritardato pagamento della somma dovuta, un interesse a un tasso medio tra quelli prescelti dal legislatore, da una data intermedia tra quella del fatto e quella della presente decisione.

Nel caso di specie, il tasso medio può essere individuato nella misura del 2,0% dalla data intermedia del 15.1.2013.

Per quel che concerne il danno patrimoniale, sempre sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., devono ritenersi congrue e giustificate le spese documentate per il complessivo importo di €. 894,24.

Come eccepito dalla terza chiamata e precisato dal C.T.U., non può invece essere rimborsato all'attore l'importo di €. 7.600,00 di cui al preventivo di spesa per l'intervento di rinoplastica cui egli intenderebbe sottoporsi, trattandosi di intervento che, se effettuato, andrebbe a ridurre se non ad elidere del tutto i riconoscimenti postumi permanenti.

Trattandosi di importo come sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale e quindi di debito di valore non liquidato all'attualità, esso va rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente decisione.

Inoltre, va riconosciuto all'attore l'ulteriore risarcimento del danno da tardivo pagamento dell'importo dovuto da liquidarsi in via equitativa mediante riconoscimento degli interessi legali maturati dalla data del fatto a quella della presente decisione, da applicarsi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata.

Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.

Resta da esaminare la domanda di manleva formulata dal soccombente C. [redacted] nei confronti della propria compagnia assicuratrice chiamata in causa.

La compagnia A. [redacted], per l'ipotesi di soccombenza del convenuto, ha contestato l'operatività della polizza *inter partes* sul rilievo che il sinistro oggetto di causa sarebbe dipeso da dolo o colpa grave dell'assicurato.

L'eccezione non merita accoglimento.

Ed invero, dall'istruttoria svolta è emerso al C. [redacted] C. [redacted] convenuto non pervenne alcuna ulteriore denuncia di sinistro relativa al malfunzionamento delle porte scorrevoli oggetto di causa, a parte quella del C. [redacted] (vedi deposizioni di [redacted] e [redacted]).



A fronte di tale circostanza e della comprovata regolare manutenzione di cui è portatore, non erano sottoposte (vedi testimonianza di [redacted]) nessun comportamento doloso o gravemente colposo può essere attribuito all'assicurato.

In senso contrario non può attribuirsi rilievo alle dichiarazioni rese dal teste [redacted] il quale ha riferito di essere stato a sua volta vittima di un sinistro analogo, giacché non vi è prova che tale evento sia stato portato a conoscenza del C [redacted]

Conseguentemente, deve dichiararsi la società A [redacted] s.p.a. tenuta e, per l'effetto, condannata a manlevare il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a quest'ultimo in conseguenza dei fatti per cui è causa ed in forza della presente sentenza anche a titolo di spese di lite.

Per quel che concerne le spese di lite (liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14), in ossequio al generale principio di soccombenza, il convenuto va condannato al loro rimborso in favore dell'attore, mentre la compagnia terza chiamata va, a sua volta, condannata alla rifusione in favore del convenuto.

Le spese di c.t.u., liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico del C [redacted] convenuto, salva manleva da parte delle terza chiamata A [redacted]

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- dichiara la responsabilità del convenuto C [redacted] C [redacted] C [redacted] L [redacted] Q [redacted] ex art. 2051 cod. civ., in ordine ai fatti di cui è causa, e, per l'effetto
- 2)- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore C [redacted] A [redacted], a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di €. 7.039.00 oltre interessi al 2,0% dalla data del 15.1.2013 a quella della presente decisione, nonché della somma di €.894.24. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto a quella delle presente decisione e interessi di legge maturati nel medesimo periodo sulla sorte capitale progressivamente rivalutata: il tutto oltre gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo;
- 3)- dichiara la compagnia A [redacted] spa tenuta e, per l'effetto, la condanna a manlevare il convenuto Consorzio da ogni conseguenza a quest'ultimo derivante dai fatti di causa ed in forza della presente sentenza;
- 4)- condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in €. 452,75 per spese e in €. 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché la compagnia A [redacted] SpA alla rifusione in favore del convenuto delle spese processuali liquidate in €.24,16 per spese e in €. 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

GURETT



Sentenza n. 414/2015 pubbl. il 12/03/2015

RG n. 3422/2011

5) – pone le spese di c.t.u., liquidate come in atti, definitivamente a carico del convenuto, salva manleva da parte della terza chiamata.

REGGIO EMILIA, 12 marzo 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

GIURE.IT

